

Cassazione civile, ord. n. 18639 del 06/07/2005.

**Competenza territoriale dei Tribunali per quanto concerne i provvedimenti di riabilitazione
ex art. 17 L. 108/1996.**

Nei procedimenti da svolgersi in camera di consiglio (c.d. rito “camerale”), quale quello di volontaria giurisdizione previsto dall’art. 17 della Legge n. 108/1996, riguardante i provvedimenti di riabilitazione protesti, ove non sia prevista dalla legislazione particolare una determinata competenza territoriale dell’Autorità giudiziaria procedente (come nel caso citato dell’art. 17 L. 108/1996), il Giudice competente deve intendersi quello del luogo in cui risiede l’istante protestato.

G. B.